



COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. Fondo sociale affitti

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

ARTICOLO 1

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il II grado.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Cervo, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione
- residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il presente bando;
- titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;





COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare
- valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M.- 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00 e o in alternativa valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00 solo nel caso in cui il nucleo familiare abbia subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 per cento). Tale dichiarazione deve essere autocertificata
- effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – per la precedente annualità - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).
- I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019 e ss.mm.ii, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.M. 12/8/2020. I comuni in seguito all'erogazione dei contributi, comunicheranno ad INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO SOCIALE AFFITTI

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente:

- (1) abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.
- (2) Abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente;





COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



- (3) abbia usufruito del reddito o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 convertito con modificazione dalla L. 26/2019 la quota destinata alla copertura del canone di locazione non è cumulabile con il FSA 2021.

Nel caso in cui la quota messa a disposizione per la finalità di cui al presente bando fosse inferiore al fabbisogno, si procederà per tutti gli aventi diritti alla riduzione proporzionale dei contributi loro spettanti o in caso fosse superiore, all'incremento proporzionale degli stessi contributi.

ARTICOLO 3

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini del presente bando le domande, redatte su apposito modello, disponibile presso i servizi amministrativi del comune, dovranno essere consegnate all'Ufficio protocollo dell'Ente, a mano o a mezzo PEC – **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 31 maggio 2022**

ARTICOLO 4 GRADUATORIA

Al termine di ricezione delle domande di ammissione al contributo verrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune **la graduatoria** degli ammessi e riporterà il numero di protocollo assegnato all'atto della domanda e le prime 6 cifre del codice fiscale.

L'ammissione in graduatoria non comporta l'automatica assegnazione del contributo.

Con successivo atto si disporrà la liquidazione e il pagamento del contributo concesso agli ammessi in graduatoria la quale riporterà il numero di protocollo assegnato all'atto della domanda e l'importo assegnato;

Il contributo assegnato agli aventi diritto sarà liquidato esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario o postale del conduttore dell'alloggio.

Solo nel caso in cui il conduttore dell'alloggio sia moroso, il pagamento sarà fatto in favore del proprietario di casa. A tal fine il proprietario di casa dovrà compilare il modulo b) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO e ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale, il contributo spettante al locatore.

ARTICOLO 5 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

I Comuni effettueranno controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

La Regione effettuerà, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.





COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



In caso vengano rilevate dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.r. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

Responsabile del procedimento è Giovanna Severoni.

